

**PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE, PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA'**
Anni 2026 - 2028

Adottato con Determina dell'A.U. del 27 gennaio 2026

Sommario

SEZIONE I - PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1.		52.
		53.
		94.
		105.
104.1.	<i>Il contesto interno (Governance, mission e configurazione organizzativa di Certaldo Servizi S.r.l.)</i>	11
4.2.	<i>Il contesto esterno</i>	11
6.		147.
		168.
		169.
	179.1. Destinatari	17
9.2.	Soggetti coinvolti nella prevenzione e gestione del rischio di corruzione	17
10.	1810.1. Approccio metodologico alla Gestione del rischio	18
10.2.	Mappatura dei processi	19
10.3.	Identificazione del rischio	20
10.4.	Valutazione del rischio	23
11.	3111.1. Misure generali per la prevenzione del rischio corruttivo	30
	11.1.1. <i>Il sistema autorizzatorio</i>	30
	11.1.2. <i>Obblighi di informazione.</i>	31
	11.1.4. <i>Codice di Comportamento</i>	31
	11.1.5. <i>Formazione del personale</i>	31
	11.1.6. <i>Gestione del Conflitto di interesse</i>	32
	11.1.7. <i>Le segnalazioni e il Whistleblowing</i>	35
	11.1.8. <i>Formazione di Commissioni e verifica delle cause di inconferibilità ed incompatibilità</i>	36
	11.1.9. <i>Rotazione del personale e pantouflage</i>	37
11.2.	Misure specifiche per la prevenzione del rischio corruttivo	38
12.	4013.	4014.
	4115.	4316.
	4317.	4318.

4519.

47

4520.

ALLEGATO 1: schede per il trattamento del rischio

ALLEGATO 2: Griglia adempimenti in materia di Trasparenza

ALLEGATO 3: Attestazione del RPCT

Sezione 1

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

1. PREMESSA INTRODUTTIVA.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (c.d. legge anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali.

La nozione di corruzione rilevante ai fini dell'applicazione della suddetta legge ha una connotazione più ampia rispetto a quella penalistica e comprende, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale, le varie situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Ciascun Ente assoggettato è tenuto ad adottare un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e ad individuare un dirigente con funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione: tale soggetto collabora alla predisposizione del Piano triennale, svolge attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione e promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Sulla base di quanto sopra la società ha adottato il proprio "Piano integrato" che si articola in 2 Sezioni separate, specificamente dedicate, rispettivamente, all'"Anticorruzione", alla "Trasparenza" e alle disposizioni comuni.

La società ha pertanto adottato il proprio Piano di Prevenzione della Corruzione, dando attuazione alla Legge 190/2012, con la finalità di definire, nel contrasto e nella prevenzione della corruzione, un sistema di controllo interno e di prevenzione, con un'azione coordinata per l'attuazione di efficaci tecniche di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

Il presente Piano triennale 2026-2028 è redatto in attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

A) Fonti in materia di repressione di fenomeni corruttivi e di obblighi in materia di prevenzione della corruzione.

- a) Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- b) Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "*Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".
- c) Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".
- d) Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".
- e) Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".
- f) D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

- g) PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dall' A.N.A.C. con delibera. n. 72/2013 del 11.09.2013; - D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"* convertito con modificazioni dalla L. 221/2012;
- h) Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante *"Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni"*.
- i) Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante *"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"*.
- j) Delibera ANAC n. 10/15, recante *"Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)"*.
- k) Determinazione n. 8/15 recante *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*.
- l) Delibera ANAC n. 12/15, recante *"Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione"*.
- m) D.lgs. n. 97/16, recante *"semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell' articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*.
- n) Delibera n. 831/16, recante *"approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016"*.
- o) Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).
- p) Legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di *whistleblowing*.
- q) L'8 novembre 2017 l'ANAC - Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato in via definitiva la delibera n. 1134 contenente le *"Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*. Tali linee guida che integrano e sostituiscono le precedenti disposizione di cui alla determina 8/2015, sono volte ad orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e definiscono altresì le implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le amministrazioni di riferimento.
- r) *"P.n.A."* 2019, Delibera Anac n. 1064/19.
- s) Delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019 *"Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione - art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001"*
- t) Delibera n. 25 del 15 gennaio 2020 *"Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici"*
- u) Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 *"Linee guida in materia di Codici di febbraio 2020 comportamento delle amministrazioni pubbliche"*
- v) Delibera n. 445 del 27 maggio 2020 *"Parere in materia d'inconfiribilità dell'incarico di amministratore unico della omissis s.r.l."*.
- w) Delibera n. 600 del 1° luglio 2020 *"Ipotesi di incompatibilità interna prevista con riferimento allo svolgimento di determinate funzioni"*.

- x) Delibera n. 983 del 18 novembre 2020 *“Procedimento sanzionatorio UVMAC/S/ [omissis]/2020 nei confronti del Comune [omissis] per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2020-2022”*.
- y) delibera n. 1120 del 22 dicembre 2020 *“Richiesta di parere del Ministero della Difesa in merito alle novità introdotte dal decreto-legge 16/7/2020 n. 76, convertito con legge 11/9/2020 n. 120, in materia di patti di integrità”*.
- z) Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 *“Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”*.
- aa) Delibera n. 1164 del 11 dicembre 2019 *“Soggezione della società OMISSIS, operante in un sistema multilaterale di negoziazione (EXTRAMOT Pro), alla disciplina in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza”*.
- bb) Delibera 803 del 7 ottobre 2020 *“Coordinamento della disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con gli obblighi di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati previsti nella delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità per la regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA)”*.
- cc) Delibera n. 1047 del 25 novembre 2020 *“Pubblicazione dei dati sui compensi concernenti gli incentivi tecnici di cui all’art. 113, d.lgs. 50/2016, al personale dipendente”*.
- dd) Delibera n. 1054 del 25 novembre 2020 *“Interpretazione della locuzione "enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione" e di "svolgimento di attività professionali" di cui all’art. 15, co.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013”*.
- ee) Delibera n. 329 del 21 aprile 2021 *“Pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte per la realizzazione in concessione di lavori in project financing, di cui all’art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016”*.
- ff) Delibera n. 364 del 5 maggio 2021 *“Accesso civico generalizzato ex artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio (CTU)”*.
- gg) Delibera n. 468 del 16 giugno 2021 *“Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”*.
- hh) PNA 2022, approvato con Delibera ANAC il 16 novembre 2022 e il suo aggiornamento 2023, approvato con Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023.
- ii) D.lgs. 36/2023, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”*, entrato in vigore il 1° luglio 2023 e abrogativo del precedente D.lgs. 50/2016.
- jj) D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e disposizioni nazionali”* (c.d. Decreto Whistleblowing).
- kk) Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 *“Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi”*, come modificata dalla Delibera n. 481 del 3 dicembre 2025.
- ll) Delibera ANAC n. 464 del 26 novembre 2025 *“Delibera di carattere generale sull’esercizio del potere di vigilanza e accertamento, da parte del RPCT e dell’ANAC, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013”*.

Non è stato preso in considerazione l'aggiornamento 2024 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato nel 2025, che fornisce indicazioni operative solo per i Comuni con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti e con meno di 50 dipendenti.

B) Disposizioni normative riguardanti i reati rilevanti ai fini della normativa sulla prevenzione della corruzione e il concetto di corruzione.

Tra i possibili reati che possono compiersi nei confronti e ai danni del patrimonio e del buon funzionamento della P.A., in conformità alla Legge n. 190/12, in relazione all'attività svolta dalla società ed ai rischi nei quali potrebbe incorrere, sono stati ritenuti potenzialmente inerenti le seguenti fattispecie di reato:

- a. Articolo 314 c.p. - Peculato.
- b. Articolo 314-bis c.p. - Indebita destinazione di denaro o cose mobili
- c. Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
- d. Art. 316-ter. c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
- e. Articolo 317 c.p. - Concussione.
- f. Art. 317-bis. c.p. - Pene accessorie.
- g. Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
- h. Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- i. Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.
- j. Articolo 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- k. Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- l. Articolo 322 c.p. - Istigazione alla corruzione.
- m. Articolo 326 c.c. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.
- n. Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
- o. Articolo 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite.
- p. Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture
- q. Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea
- r. Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- s. Art. 640-ter c.p. Frode Informatica
- t. Articolo 2635 c.c. - Corruzione tra privati
- u. Articolo 2365-bis - Istigazione alla corruzione tra privati (introdotto dal D.lgs. n. 38/17)
- v. Articolo 2635-ter - Pene accessorie (introdotto dal D.lgs. n. 38/17)

Il concetto di corruzione.

Il "P.N.A." impone di tener conto, nella redazione dei "Piani di prevenzione della Corruzione", del fatto che le situazioni di rischio " (...) sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 - ter, C.p. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo I del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".

Pertanto la nozione di corruzione, e la conseguente analisi del rischio, come introdotta dall'art. 1

della Legge 190/2012, è intesa in senso molto ampio (non limitato al mero profilo penalistico) come possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi. Tale concetto deve essere inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento, quindi, recepisce l'accezione più ampia prevista dalla normativa, quella cioè della cosiddetta *maladministration*, che comprende anche condotte prive di rilevanza penale o non sanzionate, ma comunque sgradite all'ordinamento giuridico, tra le quali conflitti di interessi, nepotismo, clientelismo, discrezionalità nell'assunzione delle decisioni, assenteismo, sprechi, ritardi nell'espletamento delle pratiche, scarsa attenzione alle domande dei cittadini ecc..

3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno della società sono attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione di seguito anche "RPCT".

Secondo l'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 "*l'organo di indirizzo politico individua, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione*" (che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013, svolge anche le funzioni di responsabile per la trasparenza). Dovendo l'RPCT assicurare la continuità di azioni e nel contempo in possesso di adeguate competenze, la Società ha optato per un dipendente di livello funzionariale, nominato con atto dell'Organo Amministrativo. Il RPCT è registrato sul portale ANAC.

Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità. In caso di vacanza della figura o di sua temporanea ma prolungata assenza, le funzioni sono attribuite al Presidente della società.

Il nominativo dell'RPCT è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale della società nella sezione "Società trasparente".

Il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge le funzioni che gli sono affidate dal Legislatore con Legge n. 190/12 e decreti attuativi, in conformità ai dettami Anac. In particolare il *Responsabile della prevenzione della corruzione* predispone e propone per la relativa adozione all'Organo Amministrativo il Piano Triennale della Corruzione il quale essendo uno strumento dinamico soggetto a modifiche almeno annuali, viene pubblicato nella sezione del sito internet istituzionale denominata "Società trasparente".

In particolare, l'RPCT:

- elabora la proposta di piano della prevenzione, (art. 1, comma 8 L. 190/2012): i contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1;
- definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8 L. 190/2012);
- verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a L. 190/2012);

- propone le modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a L. 190/2012);
- individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c L 190/2012).
- svolge i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità (art. 1 l. n. 190 ed art. 15 D. Lgs. n. 39 del 2013);
- elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione;
- coincide, con il Responsabile della Trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 D. Lgs. n. 33/2013).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha altresì facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

Per il corretto esercizio delle proprie funzioni il Responsabile della prevenzione della corruzione si relaziona con tutti i dipendenti e con gli apicali per quanto di rispettiva competenza. Tali soggetti partecipano al processo di gestione del rischio: tutti svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, propongono le misure di prevenzione, assicurano l'osservanza del Piano e del Codice etico segnalando le violazioni ad accadimento.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nello svolgimento delle sue funzioni potrà anche avvalersi del supporto tecnico di consulenti esterni e dovrà essere coadiuvato dalle risorse interne.

4. IL RUOLO DELL'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

L'Organo di indirizzo politico amministrativo che nel caso di specie coincide con l'Amministratore Unico, deve:

- Valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- Tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- Creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;
- Assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- Promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

5. IL CONTESTO INTERNO E QUELLO ESTERNO

4.1. Il contesto interno (Governance, mission e configurazione organizzativa di Certaldo Servizi S.r.l.)

CERTALDO SERVIZI S.r.l. è una Società a Socio Unico, interamente partecipata dal Comune di Certaldo, operante in regime di in house providing.

La società è affidataria da parte del Comune soci della gestione del servizio farmaceutico comprendente la vendita e la distribuzione di: specialità medicinali, prodotti galenici officinali e magistrali, prodotti parafarmaceutici, prodotti omeopatici e di medicina naturale, presidi medico-chirurgici, apparecchi medicali ed elettromedicali, articoli sanitari in genere; specialità medicinali veterinarie; prodotti alimentari per la prima infanzia e per gli anziani, prodotti dietetici speciali, complementi ed integratori alimentari, prodotti apistici e di erboristeria; articoli ed indumenti per la puericultura, per la cura e lo sviluppo fisico e mentale dei bambini; articoli e presidi sanitari in genere, protesi e strumenti per la cura e l'assistenza di persone afflitte da malformazioni in genere; prodotti cosmetici; prodotti affini e complementari ai generi sopra indicati, di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge. Nonché, nel rispetto delle normative del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente: produrre e/o distribuire prodotti officinali, omeopatici, fitofarmaci, di preparazione galenici e di altri prodotti chimici, prodotti di erboristeria, di cosmesi, dietetici, integratori alimentari, prodotti di uso veterinario e prodotti affini e analoghi secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico; effettuare test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico; gestire ed eseguire prestazioni di servizi di carattere socio-sanitario ad essa affidati; svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso.

La società gestisce la farmacia comunale con un unico punto vendita situato in Certaldo (Fi), Viale Matteotti 195.

Certaldo Servizi Srl, la società in house del Comune di Certaldo, è affidataria anche del servizio di gestione delle Piscine Comunali e dell'adiacente Centro Polivalente, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature.

I rapporti con il Comune socio sono regolati, oltre che dallo Statuto, per lo svolgimento delle sopra citate attività, da contratti di servizio.

Certaldo Servizi Srl opera secondo il cd. "sistema tradizionale", composto dall'Amministratore Unico e da un Revisore Legale.

La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dei suddetti organi sono disciplinati dalla Legge, dallo Statuto Sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi competenti.

4.2. Il contesto esterno

Il contesto di riferimento in cui opera Certaldo Servizi Srl rappresenta una delle basi di riferimento per l'individuazione dei rischi da prendere concretamente in considerazione. Attraverso l'analisi del contesto esterno di riferimento, si effettua una prima valutazione sintetica del proprio profilo di rischio. Questo al fine di rendere più concreta ed operativa la valutazione dei rischi condotta in modo analitico con riferimento a specifici pericoli. Mediante tale approccio la Società focalizza la propria attenzione solo sulle fattispecie di rischio che presentano una ragionevole verosimiglianza.

L'analisi di contesto esterno è stata elaborata attraverso l'utilizzo di dati oggettivi e soggettivi, disponibili in materia di sicurezza e legalità e, in particolare, di corruzione. L'obiettivo dell'analisi è quello di valutare l'incidenza del fenomeno e, coerentemente ai più avanzati standard internazionali in materia di *risk management*, favorire l'analisi e valutazione del rischio e il monitoraggio dell'efficacia del sistema regionale di prevenzione della corruzione.

La società opera nel contesto della realtà Toscana.

Fonti utilizzate per l'elaborazione

Per garantire l'autorevolezza del documento, i dati sono stati estratti da:

- **Guardia di Finanza - Comando Regionale Toscana:** Bilancio operativo gennaio 2024 - maggio 2025.
- **Legambiente:** Rapporto *Ecomafia 2025*.
- **Il Sole 24 Ore:** Indice della criminalità (pubblicato a fine 2024/inizio 2025).
- **DIA (Direzione Investigativa Antimafia):** Relazioni semestrali recenti (focus infiltrazioni economiche).

Analisi del Contesto Esterno

1. Inquadramento generale e indice di delittuosità

L'analisi del contesto esterno per il biennio 2026-2027 evidenzia un quadro regionale in cui, a fronte di una stabilità dei reati violenti tradizionali, si registra una persistente criticità legata ai reati economico-finanziari e predatori. Secondo le rilevazioni più recenti dell'Indice della Criminalità (Il Sole 24 Ore), le province di **Firenze, Prato e Livorno** si confermano ai vertici delle classifiche nazionali per numero di denunce in rapporto alla popolazione. In particolare, l'area metropolitana fiorentina mantiene una posizione di rilievo (spesso sul podio nazionale), segnalando una pressione criminale che, sebbene prevalentemente legata alla microcriminalità, impatta sulla percezione di sicurezza e sul controllo del territorio.

2. Rischio di infiltrazione criminale nel tessuto economico

Il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico toscano si conferma **medio-alto**, con caratteristiche peculiari rispetto alle regioni di origine delle mafie tradizionali. Come evidenziato dai rapporti della DIA e della Guardia di Finanza (**Bilancio operativo gen 2024 - mag 2025**), la Toscana non è terra di controllo militare del territorio, ma area privilegiata di **riciclaggio e reinvestimento di capitali illeciti**.

Le indagini recenti (oltre 4.000 interventi della GdF nel periodo di riferimento in Toscana) confermano che i settori più esposti al rischio di riciclaggio sono:

- **Edilizia e immobiliare:** anche a seguito della spinta dei bonus fiscali e dei cantieri PNRR.
- **Turismo e Ristorazione:** acquisto di esercizi commerciali per "lavare" denaro contante.
- **Settore Tessile/Manifatturiero:** con persistenti fenomeni di illegalità nel distretto pratese.

3. Corruzione, Evasione e Reati contro la P.A.

I dati aggiornati al 2025 mostrano una recrudescenza dei fenomeni di illegalità economica che impattano direttamente sulla leale concorrenza e sulle stazioni appaltanti. La Guardia di Finanza della Toscana ha accertato, nei primi 17 mesi di attività tra il 2024 e il 2025, danni erariali per oltre 60 milioni di euro e ha denunciato 287 persone in ambito di spesa pubblica.

Particolare attenzione deve essere posta alle frodi legate ai crediti d'imposta e alle indebite percezioni di fondi pubblici, che rappresentano oggi il principale veicolo di arricchimento illecito a danno dello Stato.

4. Focus PNRR e Appalti Pubblici

L'attuazione dei progetti PNRR rappresenta il fattore di rischio corruttivo predominante per il triennio in esame. L'ingente flusso di denaro pubblico ha attivato specifici protocolli di controllo (868 controlli specifici eseguiti dalla GdF Toscana tra il 2024 e il 2025). Le criticità maggiori non risiedono tanto nella fase di aggiudicazione, quanto in quella di **esecuzione del contratto** (subappalti non autorizzati, forniture di materiali scadenti, falsa rendicontazione). Per le società partecipate, il rischio si estende alla verifica dei requisiti dei sub-contraenti e alla gestione delle varianti in corso d'opera.

5. Ecoreati e gestione dei rifiuti

Un *alert* specifico proviene dal rapporto Ecomafia 2025 di Legambiente, che colloca la Toscana al sesto posto nazionale per illegalità ambientale, con un aumento degli illeciti penali accertati dell'11,6% rispetto all'anno precedente (2.587 reati nel 2024).

Le filiere più a rischio riguardano:

- Il **ciclo del cemento** (abusivismo e utilizzo di materiali non conformi).
- Il ciclo dei rifiuti (smaltimento illecito, specialmente di scarti tessili e industriali, e traffici illeciti gestiti da organizzazioni criminali).

Questo dato impone alle società operanti nei servizi pubblici locali (igiene urbana, gestione acque, edilizia) un innalzamento dei presidi di vigilanza sulla filiera dei fornitori e smaltitori.

6. Sintesi dei fattori di rischio esterni per la Società

Alla luce dei dati sopra esposti, i principali fattori di rischio esogeni per la scrivente Società nel biennio 2026-2027 sono identificati in:

1. **Pressione corruttiva sui RUP e Direttori dei Lavori** per accelerare i pagamenti o omettere controlli sui cantieri PNRR.
2. **Infiltrazione nei subappalti** di imprese "cartiere" o collegate alla criminalità organizzata per attività di riciclaggio.
3. **Frodi nelle forniture** (rischio qualitativo) a fronte di ribassi d'asta anomali o rincari delle materie prime.

(Tabella di sintesi)

Indicatore	Dato Rilevato (Toscana)	Fonte
Danni Erariali accertati	> 60 Milioni € (Gen 24 - Mag 25)	Guardia di Finanza
Reati Ambientali	2.587 (+11,6% su base annua)	Legambiente Ecomafia 2025
Controlli PNRR	868 interventi specifici	Guardia di Finanza
Reati Tributari	1.284 soggetti denunciati	Guardia di Finanza
Ranking Criminalità	Firenze, Prato, Livorno (Top 20 Italia)	Il Sole 24 Ore

6. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE DA PARTE DI CERTALDO SERVIZI S.r.l. E RELATIVI ADATTAMENTI

Come specificato nelle Delibere Anac n. 8/2015 e n. 1134/17, ai sensi della legge n. 190/2012, del decreto legislativo n. 33/2013 e del D.lgs. n. 175/16, tra i destinatari delle recenti riforme legislative vi rientrano le società controllate dalla P.A. e, quindi, senza dubbio, anche CERTALDO SERVIZI S.r.l., come detto società totalmente partecipata da parte del Comune di Certaldo e operante in regime di *in house providing*.

In attuazione della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e in aderenza all’art. 6 del D.lgs. n. 175/16 la società è tenuta a redigere un Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Il Paragrafo 3.1.1. del PNA 2013 (intitolato “Piani triennali di prevenzione della Corruzione ‘P.t.p.C.’ e i Modelli di organizzazione e gestione del Dlgs. n. 231 del 2001”) illustra le modalità di redazione, adozione e pubblicazione dei “P.t.p.C.” e, nel caso specifico delle Società in controllo pubblico, così recita: “al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/12, gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali estendendone, quale azione di prevenzione della corruzione, per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Dlgs. n. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 190/12, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’Ente (Società strumentali/Società di servizi pubblici locali). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, devono essere integrate ai sensi della L. n. 190 del 2010 e denominate ‘Piani di prevenzione della Corruzione’. Gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un Responsabile per l’attuazione dei propri ‘Piani di prevenzione della Corruzione’...”.

Il "P.n.A." impone in definitiva di tener conto, nella redazione dei "Piani di prevenzione della Corruzione", del fatto che le situazioni di rischio "...sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, C.p., e sono tali da comprendere, non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".

Secondo le indicazioni fornite da Anac (Delibera n. 8/15 e n. 1134/17), la società non avendo adottato un modello di organizzazione e gestione conforme al dettato del D.lgs. n. 231 del 2001, ha elaborato il presente Piano che contiene le misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012, come sopra indicate.

La società, con il Piano triennale della prevenzione della corruzione aggiornato annualmente ha introdotto presidi efficaci, rivolti ad assicurare la conformità della gestione alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/12 ed anche alle disposizioni contenute nei Decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013, rispettivamente, sulla "Trasparenza" e sulla "Incompatibilità ed inconfiribilità".

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è quindi realizzato in adempimento di un obbligo imposto dalla Legge.

Ai sensi della Legge 190/2012 del 06 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, la Società "CERTALDO SERVIZI S.r.l.", aggiorna annualmente, su proposta del RPCT, il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione con i seguenti scopi:

- fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio suddetto e di definire gli interventi organizzativi e formativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- creare un collegamento tra corruzione-trasparenza-performance nell'ottica di una più ampia gestione del "rischio istituzionale";

L'adozione del Piano costituisce quindi per la Società un'occasione importante per la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità del settore pubblico.

Al fine di dare applicazione alle disposizioni della suddetta Legge quadro, il presente Piano è stato redatto dal responsabile della prevenzione della corruzione.

Il presente Piano è pubblicato sul sito istituzionale della società nella sezione "Amministrazione trasparente"; i dipendenti e i collaboratori ne prendano atto attraverso il datore di lavoro e per obbligo di legge lo devono osservare e lo devono far rispettare.

Nella redazione del Piano è stato tenuto conto delle peculiarità organizzative della società in ragione delle quali il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione da essa adottato si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici.

In particolare non è stata ipotizzata l'istituzione di un OIV, in quanto non previsto per le società di diritto privato dall'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" mentre invece sono stati affidati, in conformità alle Linee

Guida Anac, all'A.U. le funzioni in materia verifica e attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, adempimento rientrante tra gli obblighi a cui la società è in ogni caso sottoposta.

Inoltre, tra le misure di prevenzione non è stata contemplata la rotazione ordinaria delle mansioni del personale dipendente data la loro esiguità numerica in rapporto alle attività svolte e in ragione della specificità delle competenze assegnate ad ognuno di essi, secondo quanto previsto nelle declaratorie del CCNL, fattori questi che rendono impraticabile l'intercambiabilità e conseguentemente la rotazione.

7. IL RASA IN CERTALDO SERVIZI S.R.L..

L'AU, Dott. Massimo Latini, svolge le funzioni di RASA ovvero è il soggetto Responsabile dell'Anagrafe unica per la stazione appaltante (AUSA), istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 incaricato della sua compilazione ed aggiornamento.

8. CONTENUTO E FINALITÀ DEL PIANO

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., il Piano contiene anzitutto una mappatura delle attività della società che potrebbero essere maggiormente esposte al rischio di corruzione, il livello di rischio assegnato a ciascuna di esse e inoltre la previsione degli strumenti che l'ente intende attuare per la prevenzione di tali rischi, oltre a quelli già in uso.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 attuativo della legge anticorruzione e modificato con il D.lgs. n. 97/16, il presente Piano contiene anche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità della società.

Il Piano è soggetto ad aggiornamento annuale e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli organi nazionali competenti secondo le modalità indicate nella successiva Sezione III.

Il presente Piano costituisce documento programmatico che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha delineato e condiviso con l'Organo amministrativo nella fase dei lavori di predisposizione del Piano stesso.

Il presente PTPC, redatto come detto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza si prefigge in particolare i seguenti obiettivi, coerentemente alle indicazioni strategiche provenienti dal Piano Nazionale Anticorruzione:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione elevando il livello di trasparenza;
- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione.

L'arco temporale di riferimento del presente PTPC è il triennio 2026-2028.

L'adozione del Piano, peraltro, non si configura come un'attività *una tantum* bensì come un processo ciclico in cui gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al *feedback* ottenuto dalla loro applicazione. Si precisa che lo sforzo che sta compiendo la società è quello di mettere a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi nella logica di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione della corruzione, compatibilmente con ridotta dimensione organizzativa.

Il Piano della Prevenzione della Corruzione che è stato elaborato, ha l'obiettivo inoltre di rafforzare e razionalizzare il corpo degli interventi organizzativi e di controlli attuati da CERTALDO SERVIZI S.r.l. al fine di identificare le strategie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello aziendale. Tale documento rappresenta il complesso degli strumenti finalizzati alla prevenzione della corruzione che saranno attuati e aggiornati nel corso del tempo, sia in funzione del grado di efficacia che si evincerà dalla loro applicazione, sia in relazione alle dinamiche organizzative e dei processi in cui si sviluppano le attività.

9. DESTINATARI DEL PIANO E SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

9.1. Destinatari

Le disposizioni del PTPC si applicano, per quanto compatibile, ai seguenti soggetti:

1. l'Amministratore Unico (A.U.);
2. il RPCT
3. il Direttore di Farmacia
4. i dipendenti;
5. il Revisore Legale;
6. Stagisti e collaboratori;
7. Consulenti/collaboratori;
8. Fornitori;
9. i RUP;

Tutti i destinatari osservano le misure contenute nel piano di prevenzione della corruzione e segnalano al RPCT le situazioni di illecito attraverso la piattaforma Whistleblowing.

9.2. Soggetti coinvolti nella prevenzione e gestione del rischio di corruzione

La corretta attuazione del Piano coinvolge, a vario titolo e con diverse gradazioni di rischio, tutte le attività aziendali. Elenchiamo di seguito tutti i soggetti coinvolti nella attività di prevenzione e contrasto alla corruzione e deputati ad assicurare un controllo periodico sul rispetto del Piano per la Prevenzione della Corruzione:

- a) *L'Organo Amministrativo (amministratore unico)* quale organo che detta gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva della società:
 - individua e nomina il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 7, della l. n. 190).
 - Formula suggerimenti per la redazione del Piano e indicazioni a livello strategico da recepire nella sua elaborazione.
 - adotta le misure organizzative di prevenzione della corruzione ed i suoi aggiornamenti;

- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;

L'Amministratore Unico che deve supportare l'RPCT nella vigilanza sull'attuazione del Piano dandogli immediata comunicazione qualora ravvisasse fenomeni di corruzione o di atti posti in essere in sua violazione. In particolare, l'A.U.:

- partecipa al processo di gestione del rischio anche proponendo e disponendo l'adozione di misure specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi l'adozione misure di prevenzione;
 - attua e fa attuare le misure di prevenzione della corruzione;
 - verifica l'effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione, relativamente alle attività che ricadono nella sua competenza direttiva;
- b) *Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione* è il soggetto deputato al coordinamento e alla vigilanza delle attività individuate dal comma 10 dell'art. 1 della Legge 190/2012 il quale svolge le attività descritte nel paragrafo intitolato a tale figura.
- c) *Il personale dipendente* che deve operare nel rispetto delle direttive impartite e in conformità del Piano per la Prevenzione della Corruzione. Più specificatamente i dipendenti:
- partecipano al processo di gestione del rischio;
 - osservano le misure di prevenzione della corruzione;
 - segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o al Responsabile della prevenzione;
 - segnalano casi di personale in conflitto di interessi.

10. ANALISI DEL RISCHIO

10.1. Approccio metodologico alla Gestione del rischio

Il "*Piano di prevenzione della Corruzione*" è stato elaborato ispirandosi ai principi contenuti nelle linee guida Uni Iso 31000:2010 in conformità alle previsioni contenute nel Pna 2019 e nell'art. 1, comma 9, della Legge n. 190/12.

In osservanza a queste previsioni si è proceduto alla mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché all'individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo, rappresentato questo da condotte tipiche (fattori di rischio): le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 e riprodotte nel Pna 2019 e nei suoi aggiornamenti successivi nonché quelle ulteriori specificamente connesse alle attività in concreto svolte dalla società.

Per ciascun processo sono stati individuati i potenziali rischi corruttivi, la probabilità del verificarsi di tali rischi nonché l'impatto economico, reputazionale ed organizzativo che la società potrebbe subire nell'ipotesi del verificarsi degli stessi. La valutazione del grado di rischio è stata poi condotta con riferimento al rischio attuale a ciascun processo, cioè prima dell'applicazione delle "ulteriori misure di prevenzione" indicate nel Piano stesso.

In sede di aggiornamenti del Piano si procederà all'indicazione del rischio residuo in modo dinamico, cioè del grado di rischio stimato a seguito dell'applicazione delle "ulteriori misure di prevenzione" di volta in volta programmate.

Nei paragrafi che seguono viene fornita evidenza dei risultati dell'attività di analisi dei rischi:

- **Par. 10.2.** ha ad oggetto la rappresentazione della mappatura dei processi a rischio, dei criteri di determinazione degli elementi di rischio relativo (impatto e probabilità)
- **Par. 10.3. e par. 10.3.1.** hanno ad oggetto l'evidenza dei risultati della loro applicazione ad ogni singolo processo delle aree analizzate, (con la precisazione che salvo che non sia diversamente stabilito, l'attuazione delle ulteriori misure di prevenzione avverrà nel triennio di vigenza del Piano).

10.2. Mappatura dei processi

Parte centrale del Piano è la mappatura dei processi a rischio di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività della società, seguita dalla loro valutazione sotto il profilo del valore di rischio e dall'individuazione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione.

Nel PNA 2022 e nel suo aggiornamento 2023, l'ANAC afferma come sia fondamentale che la mappatura tenga conto delle specificità e delle caratteristiche delle varie amministrazioni/enti sia in termini dimensionali che organizzativi, con particolare riferimento, viste le attività svolte dalla società, dei processi che coinvolgono la spendita di risorse pubbliche a cui vanno, in particolare, ricondotti i processi relativi ai contratti pubblici, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Le condotte oggetto di esame, sulla base di quanto sopra illustrato, non presuppongono necessariamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e possono interessare molte aree aziendali e quasi tutti i livelli organizzativi.

Questa analisi non può prescindere dalla valutazione delle peculiarità con cui si sviluppano le attività della società in relazione alla probabilità di penetrazione di fenomeni corruttivi.

In particolare, nella tabella di seguito riportata sono individuate le macro aree di attività a rischio di corruzione e, per ciascuna area, i singoli processi esposti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

AREE DI RISCHIO	PROCESSI
A) Area: acquisizione, gestione e progressione del personale, conferimento incarichi	1. Reclutamento
	2. Gestione del personale (gestione economica e giuridica e delle presenze)
	3. Trattamento accessorio legato alle performance

	4. Progressioni di carriera
	5. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	6. Applicazione del Codice degli appalti: <ul style="list-style-type: none"> • Affidamento di contratti pubblici • Esecuzione di contratti pubblici
C) Area: processi afferenti i Rapporti con la P.A.	7. Autorizzazioni e certificazioni da parte della Pubblica Amministrazione.
	8. Gestione delle ispezioni e degli accertamenti da parte delle Pubbliche Autorità.
	9. Gestione contratto di servizio e rapporti con la P.A. connessi
D) Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	10. Gestione del ciclo attivo (farmacie) 11. Gestione del ciclo attivo (impianti sportivi) 12. Gestione crediti, debiti e risorse finanziarie: pagamenti, incassi, ecc. 13. Gestione fatturazione (ciclo attivo o passivo) 14. Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. acquisto e vendita beni destinati alla rivendita, autovetture, ecc.)
E) Aree di rischio ulteriori	15. Gestione dei regali, degli omaggi e delle spese di rappresentanza
	16. Gestione protocollo e archiviazione
	17. Concessione contributi e sponsorizzazioni

L'elenco sopra riportato potrà essere variato, secondo quanto previsto nel **paragrafo 12**, durante il corso di validità del Piano, per tener conto di modifiche inerenti le attività ritenute esposte a rischio e ai livelli di quest'ultimo ed ad esito della ricognizione dei singoli processi a rischio attualmente in corso.

10.3. Identificazione del rischio

L'identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo siano fatte emergere le condotte da cui possono scaturire rischi corruttivi. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno di ciascuna amministrazione.

I rischi sono stati identificati:

- mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità della Società, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo o la sottofase si colloca;
- attraverso il ricorso a dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziari (in particolare, i procedimenti e le decisioni penali o di responsabilità amministrativa) o disciplinari (procedimenti avviati, sanzioni irrogate) che hanno interessato la Società, nonché la considerazione dei criteri indicati nel "PnA" 2019 e in quelli successivi.

L'attività di identificazione dei rischi è stata svolta nell'ambito di gruppi di lavoro, con il coinvolgimento dei dirigenti/funzionari per l'area di rispettiva competenza. Il coordinamento generale dell'attività è assunto dal "Responsabile della prevenzione".

Si precisa che ad oggi, in relazione alle condotte foriere di rischi corruttivi, tra cui quello esemplificate nella tabella che segue, non sono stati rilevati precedenti giudiziari (in particolare, i procedimenti e le decisioni penali o di responsabilità amministrativa) o disciplinari (procedimenti avviati, sanzioni irrogate) che hanno interessato la Società.

A seguito dell'identificazione operata nei termini di cui sopra, le condotte a rischio sono state catalogate nel seguente "registro dei rischi".

REGISTRO DEI RISCHI PER PROCESSO		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	POSSIBILI CONDOTTE A RISCHIO
A) Acquisizione, gestione e progressione del personale, conferimento incarichi	1. Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.
		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.
		Irregolare composizione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.

	2. Gestione del personale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia del rispetto dell'orario di lavoro ed in generale delle norme e del CCNL relativamente alla gestione economica e giuridica del personale, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza delle regole di rilevazione presenze/assenze, attribuzione buoni pasto, missioni ecc., allo scopo di agevolare dipendenti particolari.
	3. Trattamento accessorio legato alle <i>performance</i>	Trattamento accessorio accordato illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.
	4. Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
	5. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
B) Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture	6. Applicazione del Codice degli appalti*: • Affidamento di contratti pubblici • Esecuzione di contratti pubblici	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.
C) Area: processi afferenti i Rapporti con la P.A.	7. Autorizzazioni e certificazioni da parte della Pubblica Amministrazione	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. Abusi finalizzati ad agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).
	8. Gestione contratto di servizio e rapporti con la P.A. connessi	Affidare incarichi a persone vicine ai rappresentanti del Comune dietro pressioni dei suoi amministratori.
	9. Gestione delle ispezioni e degli accertamenti da parte delle Pubbliche Autorità	Occultare/manomettere documentazione richiesta da ANAC nel corso di verifiche; Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.
D) Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio E) Aree di rischio ulteriori	10. gestione delle vendite Gestione del ciclo attivo (farmacie) 11. Gestione del ciclo attivo (impianti sportivi)	Distogliere risorse provenienti da contributi/finanziamenti di origine pubblica dalle finalità per cui sono destinate, attraverso la contabilizzazione di fatture passive per operazioni inesistenti.

	12. Gestione crediti, debiti e risorse finanziarie: pagamenti, incassi, ecc.	Creare le provviste (fondi occulti) da offrire ad un funzionario di un ufficio pubblico, allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della società, attraverso la contabilizzazione di fatture passive per operazioni inesistenti.
	13. Gestione fatturazione (ciclo attivo o passivo)	
	14. Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. acquisto e vendita autovetture, ecc.)	
	Emettere false fatture attive (es. nei confronti degli Enti locali affidanti) per prestazioni di servizi inesistenti ovvero per il rimborso di costi non effettivamente sostenuti, allo scopo di aumentare gli importi percepiti dall'Amministrazione, a seguito di accordo collusivo con altre imprese	
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati (ingressi agevolati/ beni gratuiti).
		Distrazione di beni del magazzino o utilizzo per fini personali di beni che vengono dati in uso a rappresentanti nell'Organo Amministrativo.
D) Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	15. Gestione dei regali, degli omaggi e delle spese di rappresentanza	Utilizzo della voce "spese di rappresentanza" per favorire rappresentanti della P.A. in cambio della promessa di utilità
	16. Gestione protocollo e archiviazione	Creare artificialmente numeri di protocollo per attestare date di ingresso/uscita documentazione per facilitare un funzionario della P.A. nel celare suoi ritardi, in cambio di favoritismi nel rilascio di autorizzazioni o nei controlli svolti dalla stessa P.A.
		Archiviare documentazione riferita ad operazioni avvenute in passato con il socio privato per celare suoi inadempimenti contrattuali
17. Concessione contributi e sponsorizzazioni	Favoritismi e parzialità nella concessione di contributi in cambio di tangenti	

10.4. Valutazione del rischio

L'analisi dei rischi ha permesso di valutare il livello di esposizione al rischio.

L'indice di rischio è stato calcolato secondo la metodologia raccomandata dal PNA 2019, tenuto conto dei suoi aggiornamenti successivi.

Più precisamente l'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

Analisi dei fattori abilitanti

L'analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

I fattori abilitanti utilizzati ai fini dell'analisi del rischio corruttivo sono di seguito elencati:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli.
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
- soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;

Scelta dell'approccio valutativo

Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche sufficientemente robuste per lo svolgimento di analisi di tipo quantitativo e tenuto conto delle competenze specialistiche richieste da tali metodologie, che non sempre risultano presenti nelle amministrazioni, si è ritenuto opportuno adottare un approccio prevalentemente qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza. In questo approccio, l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici.

Tale scelta è coerente con quanto indicato dall'ANAC nel PNA 2022, che pone l'accento sulla necessità di una valutazione contestualizzata, orientata alla ricostruzione dei processi, all'individuazione dei relativi fattori di rischio e alla chiara motivazione delle scelte operate.

Rilevazione dei dati e delle informazioni

La rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie a esprimere un giudizio motivato sui criteri di cui al precedente punto è stata coordinata dal RPCT. Le informazioni sono state rilevate dall'RPCT anche attraverso forme di autovalutazione (c.d. self assessment). In ogni caso, per le valutazioni espresse sono state esplicitate la motivazione del giudizio espresso e fornite le evidenze a supporto.

Le valutazioni laddove possibile sono state supportate da dati oggettivi. Tali dati (per es. i dati sui procedimenti disciplinari, segnalazioni, ecc.) consentono infatti una valutazione meno

autoreferenziale e una stima più accurata, nonché rendono più solida la motivazione del giudizio espresso.

In particolare, sono stati utilizzati:

- i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti:
- i reati contro la PA;
- il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.);
- le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente quelle ricevute tramite apposite procedure di *whistleblowing*, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità.

Misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico

Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, si ritiene opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, raccomandata dall'ANAC nel PNA 2019, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi (*scoring*).

Coerentemente all'approccio qualitativo suggerito nel PNA 2019, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi sono stati tradotti operativamente in indicatori di rischio (*key risk indicators*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

Per stimare l'esposizione al rischio è opportuno definire in via preliminare gli indicatori del livello di esposizione del processo (fase o attività) al rischio di corruzione in un dato arco temporale. Tenendo conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, gli indicatori di stima del livello di rischio possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.

Di seguito si riportano gli indicatori scelti, tra quelli suggeriti dall'ANAC nel PNA 2019, comunemente accettati, ampliabili o modificabili a seconda delle specificità dell'amministrazione, che possono essere utilizzati nel processo valutativo.

- a) livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
 - *Rischio basso: presenza di scarsi interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo*
 - *Rischio medio: presenza di moderati interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo*
 - *Rischio alto: presenza di consistenti interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo*

- b) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- *Rischio basso: processo vincolato per legge*
 - *Rischio medio: processo vincolato per regolamento o altro*
 - *Rischio alto: processo non vincolato*
- c) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- *Rischio basso: nessun caso*
 - *Rischio medio: un caso negli ultimi tre anni*
 - *Rischio alto: più casi negli ultimi tre anni*
- d) opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- *Rischio basso: nessuna opacità del processo decisionale*
 - *Rischio medio: moderata opacità del processo decisionale*
 - *Rischio alto: alta opacità del processo decisionale*
- e) livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- *Rischio basso: elevato livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività*
 - *Rischio medio: limitato livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività*
 - *Rischio alto: basso livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività*
- f) grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.
- *Rischio basso: livello di attuazione sufficiente*
 - *Rischio medio: livello di attuazione migliorabile*
 - *Rischio alto: livello di attuazione carente*

La valutazione del livello di esposizione, rappresentata sinteticamente nella tabella che segue, è avvenuta secondo una scala qualitativa ordinale articolata su 3 livelli:

- Alto;

- Medio;
- Basso;

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Unità organizzativa responsabile	Indicatori per la valutazione del rischio						Rating rischio
			Indicatore a)	Indicatore b)	Indicatore c)	Indicatore d)	Indicatore e)	Indicatore f)	
A) Area: acquisizione, gestione e progressione del personale, conferimento incarichi	1. Reclutamento	AU/Direttore Farmacia	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	2. Gestione del personale	AU/Direttore Farmacia	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	3. Trattamento accessorio legato alle performance	AU	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	4. Progressioni di carriera	AU	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	5. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	AU	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	6. Applicazione del Codice degli appalti*: • Affidamento di contratti pubblici	A.U./RUP	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO

	<ul style="list-style-type: none"> Esecuzione di contratti pubblici 								
C) Area: processi afferenti i Rapporti con la P.A.	7. Autorizzazioni e certificazioni da parte della Pubblica Amministrazione	A.U.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	8. Gestione delle ispezioni e degli accertamenti da parte delle Pubbliche Autorità.	A.U./Responsabili di impianti e Direttore di Farmacia	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	9. Gestione contratto di servizio e rapporti con la P.A. connessi	AU	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
D) Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	10. Gestione del ciclo attivo (farmacie)	Responsabili di impianti e Direttore di Farmacia / A.U.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO
	11. Gestione del ciclo attivo (impianti sportivi)								
	12. Gestione crediti, debiti e risorse finanziarie: pagamenti, incassi, ecc.								

	13. Gestione fatturazione (ciclo attivo o passivo)								
	14. Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. acquisto e vendita beni destinati alla rivendita, autovetture, ecc.)								
E) Aree di rischio ulteriori	15. Gestione dei regali, degli omaggi e delle spese di rappresentanza	AU	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	16. Gestione protocollo e archiviazione	Responsabili di impianti e Direttore di Farmacia / A.U.	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
	17. Concessione contributi e sponsorizzazioni	AU	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO

11. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: STRUMENTI DI CONTROLLO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Conformemente a quanto richiesto dalla Legge n. 190 del 2012, la società adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio. Dette misure sono integrate dai principi e dalle regole di comportamento descritti nei paragrafi successivi a cui devono attenersi tutti i destinatari del presente Piano.

Nell'ambito dei meccanismi per la "gestione del rischio corruzione" rivestono un ruolo "strutturale" importante quelle attuative del controllo analogo da parte del Comune di Certaldo sui servizi affidati alla società.

L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione deve essere realizzata tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra misure generali e misure specifiche. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici. Pur traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe altrettanto importanti e utili ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione dell'organizzazione.

La pianificazione delle predette misure di prevenzione del rischio di corruzione deriva da un'analisi dell'organizzazione aziendale, delle regole, delle procedure e delle prassi di funzionamento interno in termini di possibile esposizione al fenomeno corruttivo. In particolare l'Allegato 2 al presente Piano fornisce evidenza delle misure specifiche adottate o da adottare per ciascuna area di rischio individuata, elaborate in conformità alle previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione nonché alle indicazioni fornite da ANAC, in particolar modo di quelle contenute nella determinazione 1134/2017 recante *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*.

La società, per quanto attiene alle Aree a maggior rischio di Corruzione e ai relativi processi sopra individuati, ha implementato misure specifiche (cfr **Allegato 1**) e misure generali per il trattamento del rischio oltre a degli indicatori di monitoraggio. Di seguito viene fornita evidenza delle misure generali.

11.1. Misure generali per la prevenzione del rischio corruttivo

11.1.1. Il sistema autorizzatorio

I rapporti con la P.A. e i processi sensibili sopra esaminati sono autorizzati, tenuti e gestiti in conformità a quanto descritto nel presente *"Piano"* e nel Codice Etico laddove in vigore, dal AU/Direttore di Farmacia/Responsabile di servizio, o dagli altri soggetti coinvolti cui sia stata eventualmente/preventivamente rilasciata specifica delega o procura.

La delega e la procura per essere efficaci devono avere i seguenti requisiti:

- risultare da atto scritto indicante data certa;
- essere accettata per iscritto;
- attribuire i necessari poteri di organizzazione, gestione e spesa, richiesti dalla specifica funzione delegata.

Tutti i dipendenti:

- devono osservare le misure contenute nel Piano segnalando eventuali illeciti conflitti di interesse;
- devono partecipare al processo di gestione del rischio;
- devono svolgere attività informativa il Responsabile e proporre eventuali misure di prevenzione, allineandosi alle sue indicazioni e assicurando il rispetto delle procedure dallo stesso stabilite in attuazione del Presente Piano;
- mantengono il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- sono sottoposti a procedimento disciplinare qualora violino le misure di prevenzione previste dal Piano.

11.1.2. Obblighi di informazione.

Il personale è informato dell'adozione del Piano della Prevenzione alla Corruzione sia attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito Istituzionale che con notifica individuale di apposita informativa.

11.1.4. Codice di Comportamento

La società non ha adottato un codice di comportamento in quanto soggetto di diritto privato e come previsto dall'art. 19 del D.lgs. n. 175/16 i rapporti di lavoro, fermi restando i vincoli in materia di selezioni e assunzioni, sono disciplinati dai CCNL applicati.

La violazione da parte del personale di quanto indicato nel presente Piano, rappresenta illecito disciplinare., sanzionabile secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento.

11.1.5. Formazione del personale

I dipendenti che direttamente o indirettamente sono coinvolti nelle attività a rischio corruttivo dovranno partecipare ad un programma formativo avente ad oggetto la prevenzione e repressione della Corruzione e i temi della legalità oltre alle misure di contenimento del rischio applicate.

In particolare, sono previsti livelli diversi di formazione da erogarsi alternativamente o congiuntamente con le seguenti modalità:

- frontale
- e-learning

I percorsi di formazione saranno articolati su due livelli:

- a) livello generale, rivolto a tutto il personale: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti laddove individuati, ai componenti degli organismi di controllo, ai responsabili dei servizi addetti alle aree a rischio di commissione di reati e sopra individuate: riguarda le politiche, i programmi e i

vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nella Società.

Argomenti della formazione	Destinatari della formazione	Soggetti formatori	Modalità di erogazione	durata	Periodo
Etica e legalità in genere (approccio valoriale), contenuti del PTPCT, strumenti applicativi per la riduzione del rischio di condotte qualificabili come <i>maladministration</i>	RUP, RPCT e referenti anticorruzione laddove nominati	Esterni	e-learning con somministrazione test di verifica sull'apprendimento	1 ora	ANNUALE
Codice Appalti	RUP	Esterni	e-learning con somministrazione test di verifica sull'apprendimento	1 ora	2026

11.1.6. Gestione del Conflitto di interesse

La Società presta una particolare attenzione alle situazioni di potenziale conflitto di interesse in cui possono incorrere gli Amministratori e il personale e a tal fine applica l'art. 6-bis nella Legge n. 241/90, rubricato "Conflitto di interessi", secondo il quale "il Responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

Più precisamente, ai sensi del comma 2 del citato articolo:

- è stabilito un obbligo di astensione, per il Responsabile del procedimento, ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli Uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

Al fine di definire il significato di "conflitto di interesse" a cui far riferimento ed individuare le circostanze in cui questo può manifestarsi, si richiama la Sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato, n. 2069 del 22 marzo 2022 secondo cui "Per quanto non esista, all'interno del quadro normativo appena richiamato, una definizione univoca che preveda analiticamente tutte le ipotesi e gli elementi costitutivi di tale fattispecie, il conflitto di interessi può definirsi quella condizione giuridica che si verifica quando, all'interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidato ad un funzionario che ha contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell'interesse funzionalizzato. Operare in

conflitto di interessi significa agire nonostante sussista una situazione del genere e, quindi, sorge l'obbligo del dipendente di informare l'Amministrazione e di astenersi.

La mancata astensione del funzionario comporta una illegittimità procedimentale che refluisce sulla validità dell'atto finale, a meno che non venga rigorosamente dimostrato (dall'Amministrazione procedente) che la situazione d'incompatibilità del funzionario non ha in alcun modo influenzato il contenuto del provvedimento facendolo divergere con il fine di interesse pubblico".

La disposizione, in sostanza, ha una portata di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino, a carico dei dipendenti e degli amministratori, "gravi ragioni di convenienza", siano esse riferite allo svolgimento di attività di RUP, di membro di commissioni di gara e/o di selezione del personale, di attività tipiche della mansione ricoperta che compongono processi decisionali.

L'Autorità, anche nel PNA 2025, conferma una particolare attenzione al conflitto di interessi nell'ambito dei contratti pubblici, tenuto conto dei risvolti applicativi conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, che ha sostituito le previsioni contenute nell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, modificandole sostanzialmente.

Il nuovo articolo 16¹ del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (nuovo Codice dei contratti pubblici) prevede che il personale conflitto di interesse ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

Ai fini della sua attuazione, infatti, la stazione appaltante è tenuta a programmare idonee misure volte a garantire l'effettivo rispetto dell'articolo 24 Dir. UE 24/2014 e dell'articolo 35 Dir. UE 23/2014, e, in particolare, a prevenire e prevedere - oltre a gestirli - i potenziali conflitti di interesse. In merito alle misure per individuare e gestire i conflitti di interesse nella committenza pubblica, restano utili, quando compatibili, le indicazioni contenute nel PNA 2022, parte speciale "Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici", che forniscono chiarimenti sull'ambito applicativo della fattispecie (soggettivo e oggettivo), sulla dichiarazione relativa all'insussistenza di conflitti di interessi (anche in relazione alla specifica procedura di aggiudicazione) e raccomandano l'utilizzo di un modello di dichiarazione in cui siano evidenziate le possibili circostanze rilevanti (attività professionale e lavorativa pregressa, interessi finanziari, rapporti e relazioni personali, altro).

Tuttavia, la nuova previsione normativa suggerisce l'adozione di ulteriori e più mirate misure organizzative.

La società recepisce le prescrizioni di cui sopra nei termini che seguono.

Protocollo per la gestione del conflitto di interesse.

A livello operativo la norma è stata recepita prevedendo l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in

¹ l'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 che reca la disciplina sul conflitto di interessi, il comma 1 dispone che "si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione".

conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e controinteressati.

Al fine di definire il significato di "conflitto di interesse" e individuare le circostanze in cui questo può manifestarsi, si rinvia all'art. 6 - bis della Legge n. 241/90, modificato con la Legge n. 190/12 che infatti prevede che *"il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza"*.

La disposizione, in sostanza, contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino *"gravi ragioni di convenienza"*.

La società adotta con il presente Piano una specificata policy in materia di conflitto di interessi, anche potenziale, quale misura di prevenzione finalizzata a garantire la conoscenza delle circostanze rilevanti ai fini dell'obbligo di astensione e a prevenire alterazioni dei processi decisionali non conformi all'interesse pubblico. La policy disciplina le modalità operative da seguire nei diversi casi, definisce obblighi di segnalazione e denuncia delle situazioni rilevanti in capo a dipendenti, amministratori, dirigenti e collaboratori e prevede l'utilizzo di apposita modulistica per la dichiarazione di insussistenza del conflitto di interessi e per l'impegno alla tempestiva comunicazione di eventuali situazioni sopravvenute. La misura è altresì volta a consentire l'adozione di adeguati presidi organizzativi, anche in presenza di risorse limitate, per assicurare la sostituzione del soggetto in conflitto e la regolare prosecuzione della procedura.

In concreto, è previsto l'obbligo, in capo a ciascun dipendente, dirigente o soggetto comunque incaricato, di comunicare tempestivamente, mediante apposita modulistica o canale standardizzato, all'A.U. le situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di natura soggettiva o oggettiva, sopravvenute o divenute rilevanti in relazione alle attività e ai procedimenti assegnati. La comunicazione deve riguardare, a titolo esemplificativo, mutamenti della composizione del nucleo familiare o affettivo, l'avvio di nuove attività imprenditoriali o professionali, nonché la sussistenza di cointeressenze, anche non formalizzate ma significative, con operatori economici potenzialmente interessati o coinvolti in procedure istruite dal soggetto dichiarante.

La segnalazione del conflitto è indirizzata all'A.U., il quale, valutate le circostanze rappresentate, accerta la sussistenza di un conflitto di interessi idoneo a compromettere l'imparzialità dell'azione amministrativa e individua le misure più adeguate alla sua gestione. Qualora sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, l'A.U. provvede all'assegnazione del procedimento ad altro dipendente professionalmente idoneo ovvero, in caso di indisponibilità di risorse interne adeguate, avoca a sé le relative funzioni.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi l'Amministratore Unico, la competenza è attribuita all'Assemblea. Le comunicazioni su situazioni di conflitto di interessi sono indirizzate per conoscenza al RPCT, ai fini delle valutazioni di competenza.

Il Piano prevede altresì, in via preventiva, l'adozione di misure alternative e proporzionate idonee a mitigare il rischio di conflitto di interessi, quali la cogestione procedimentale, la riduzione dell'ambito di discrezionalità, il rafforzamento degli obblighi di tracciabilità delle attività mediante verbalizzazione delle fasi procedurali, la sostituzione del RUP o di altri soggetti coinvolti, ovvero l'adozione di procedure comparative anche laddove non strettamente obbligatorie.

È stata implementata una apposita dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse anche solo potenziale riferite allo svolgimento delle proprie attività, così come contemplate nell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e dall'art. 16 del D.lgs. n. 36/23 che debbono sottoscrivere tutti i dipendenti amministrativi oltre all'Organo Amministrativo e il RUP con la quale questi si impegnano altresì a comunicare eventuali variazioni con specifiche segnalazioni da effettuare secondo quanto sopra previsto.

Allo stesso modo per i commissari di gara e per i membri di quelle per le selezioni del personale esterni, è prevista la compilazione e la sottoscrizione di apposito modulo di autocertificazione attestante l'assenza dei predetti casi.

L'RPCT svolge attività di monitoraggio periodico sulla corretta applicazione delle procedure sopra specificate, anche mediante verifiche a campione e con rendicontazione nell'ambito della Relazione annuale.

11.1.7. Le segnalazioni e il Whistleblowing

Il D.lgs. n. 24/2023 (la cosiddetta "Normativa Whistleblowing") ha riorganizzato profondamente la disciplina delle segnalazioni, estendendo l'ambito oggettivo di ciò che può essere segnalato.

In ambito pubblico e nelle società in controllo pubblico, il destinatario principale di queste segnalazioni è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Di seguito sono riportate le informazioni rilevanti che devono essere segnalate:

1. Comportamenti, Atti o Omissioni Lesivi dell'Interesse Pubblico

Le segnalazioni devono riguardare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (o dell'ente privato).

Nello specifico, rientrano tra le informazioni rilevanti:

- **Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali:** Qualsiasi reato o irregolarità che possa configurare un danno erariale o una violazione di legge.
- **Condotte corruttive:** Casi di corruzione, concussione, abuso d'ufficio o peculato.
- **Violazioni del Modello 231:** Per gli enti che lo adottano, violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione.

2. Violazioni del Diritto dell'Unione Europea

Il decreto pone un forte accento sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE. Devono essere segnalate violazioni riguardanti:

- **Appalti pubblici:** Irregolarità nelle procedure di gara o affidamento.
- **Servizi, prodotti e mercati finanziari:** Violazioni delle norme antiriciclaggio o di prevenzione del finanziamento al terrorismo.
- **Sicurezza dei prodotti e dei trasporti.**

- **Tutela dell'ambiente:** Gestione illecita di rifiuti, inquinamento o violazione di normative ambientali.
- **Salute pubblica e protezione dei consumatori.**
- **Protezione dei dati personali (Privacy):** Violazioni gravi del GDPR o della sicurezza delle reti informatiche.

In attuazione del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni nazionali (c.d. Decreto Whistleblowing), la Società ha adottato come canale interno una piattaforma informatica dedicata per l'invio delle segnalazioni di illeciti.

Il soggetto gestore del canale interno è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Le segnalazioni possono essere inviate tramite il canale interno informatico, ovvero - nei casi previsti dall'art. 6 del D.lgs. 24/2023 - tramite il canale esterno gestito da ANAC, o, in presenza di pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico, mediante divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La Società agisce in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, garantendo la tutela della riservatezza del segnalante, dei facilitatori e dei soggetti coinvolti, nonché la protezione contro qualsiasi forma di ritorsione.

11.1.8. Formazione di Commissioni e verifica delle cause di inconferibilità ed incompatibilità

La normativa di riferimento per la formazione di Commissioni per il reclutamento di personale è contenuta nell'art. 19 del D.lgs. n. 175/16 il quale impone alle Società a partecipazione pubblica locale di controllo, a seconda della loro configurazione, di attenersi a quanto stabilito dall'art. 35 del Dlgs. n. 165/01.

Quanto alle Commissioni per le procedure di approvvigionamento, disciplinate dal D.lgs. n. 36/23, è lo stesso Decreto, all'art. 93, a stabilire i criteri, le modalità di nomina delle commissioni e alle cause di astensione. In merito alla disciplina del conflitto di interesse si rinvia all'apposito paragrafo.

Controlli dell'RPCT: il Responsabile del "Piano di prevenzione della Corruzione" verifica la conformità all'art. 19 del D.lgs. n. 175/16 attraverso l'analisi del Regolamento sopra richiamato e la sua concreta applicazione nelle procedure di selezione del personale e verifica altresì la conformità all'art. 93 del D.lgs. n. 36/23 nello svolgimento di procedure di gara.

Le verifiche del RPCT si estendono al rilascio di autocertificazioni da parte dei commissari attestanti l'assenza di situazioni di conflitto di interessi per cui, come detto, si rinvia all'apposito paragrafo del presente Piano.

Il Dlgs. n. 39/13 ha previsto inoltre un'apposita disciplina riferita alle inconferibilità di incarichi dirigenziali e assimilati (art. 3) e degli amministratori (art. 20), che ha come destinatari le P.A. ex art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 ma anche gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico. In relazione a tali fattispecie, sono intervenute nel periodo 2024-2025 rilevanti novità normative e giurisprudenziali.

In particolare, la legge 5 marzo 2024, n. 21 ha modificato l'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013, riducendo da due a un anno il periodo di raffreddamento previsto per l'inconferibilità degli incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché introducendo il nuovo comma 1-bis che esclude l'inconferibilità qualora l'incarico, la carica o l'attività professionale svolta abbia avuto carattere occasionale, non esecutivo o di controllo. In tali ipotesi, resta comunque richiesta l'adozione di idonei presidi organizzativi e di trasparenza volti alla gestione di eventuali conflitti di interessi. La disciplina di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 39/2013, relativa all'inconferibilità di incarichi a componenti di organi politici regionali e locali, è stata oggetto di un significativo riassetto. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 5 marzo 2024 e dei successivi interventi legislativi, l'intero comma 2 dell'art. 7 è stato abrogato con decorrenza dal 25 febbraio 2025, mentre ulteriori modifiche e, infine, l'abrogazione del comma 1 dello stesso articolo sono intervenute nel corso del 2025, con efficacia dal 24 agosto 2025. Da ultimo, l'art. 12-bis del d.l. n. 25/2025 ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.lgs. n. 39/2013, stabilendo che le incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo non si applicano ai dirigenti di ruolo della stessa amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Controlli dell'RPCT: il Responsabile del "Piano di prevenzione della Corruzione" verifica il rilascio di autocertificazioni da parte dei membri dell'Organo Amministrativo (art. 20 D.lgs. n. 39/13) e degli altri soggetti (Dirigenti) per cui la norma sulle incompatibilità e le inconferibilità è applicabile. Il RPCT procede altresì ai controlli indicati periodicamente attraverso il monitoraggio sulla sezione "società trasparente".

Se nel corso del rapporto si appalesano situazioni di inconferibilità il Responsabile della prevenzione deve effettuare la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro Ufficio.

11.1.9. Rotazione del personale e pantouflage

La rotazione, come detto non è applicabile stante il CCNL in uso, con le connesse implicazioni in termini di cambi di mansione e la peculiarità delle singole mansioni a cui sono adibiti i lavoratori nel contesto gestionale che richiedono apposita formazione/addestramento.

Per quanto riguarda il pantouflage di cui all' art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 la disciplina regola la **fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro** con una pubblica amministrazione.

Il pantouflage, infatti, è il fenomeno del passaggio dei funzionari pubblici dal settore pubblico a quello privato al fine di sfruttare la precedente posizione di lavoro presso il nuovo datore di lavoro. Il comma 16-ter dell'art. 53, D.Lgs. 165/2001 prevede il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (c.d. periodo di raffreddamento), **attività lavorativa o professionale** presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Sotto il profilo sanzionatorio la norma prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione del predetto divieto, l'obbligo per l'ex dipendente pubblico di restituzione dei

compensi eventualmente percepiti e accertati e il divieto per i soggetti privati di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

L'ambito di applicazione del divieto di pantouflage è stato ampliato per effetto dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013.

Questa disposizione prevede che, ai soli fini del pantouflage, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i **soggetti titolari degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 (si vedano, in proposito, l'art. 1 comma 2)**, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un **rapporto di lavoro, subordinato o autonomo**. I divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Il divieto, quindi, non si applica solo agli ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 165/2001, ma anche a coloro che hanno svolto un incarico in enti pubblici e in enti di diritto privato in controllo pubblico.

ART. 1 COMMA 2 D.lgs. n. 39/13 - DEFINIZIONI

Let. e) Per «**incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati**», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;

Let. i) per «**incarichi amministrativi di vertice**», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

Let. j) per «**incarichi dirigenziali interni**», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti,

Per quanto riguarda, invece, **le misure generali di prevenzione in uso**, la Società, provvede:

- con l'inserimento di apposite clausole nelle dichiarazioni firmate dagli amministratori, dai neo assunti (dipendenti e dirigenti), dai consulenti e dagli operatori economici nel perimetro del Codice Appalti ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, che prevedono specificamente l'assenza di situazione di *pantouflage*;

Controlli dell'RPCT: il Responsabile del “Piano di prevenzione della Corruzione” verifica il rilascio di autocertificazioni (a campione nel caso di operatori economici)..

L'A.U. quale soggetto con funzioni analoghe agli OiV ai fini dell'attestazione periodica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, a sua volta, procede ai controlli indicati periodicamente attraverso il monitoraggio sulla sezione “società trasparente”.

11.2. Misure specifiche per la prevenzione del rischio corruttivo

Per il dettaglio delle misure specifiche si rinvia all'Allegato 1 dove sono declinate per i processi a rischio mappati.

12. SISTEMA DISCIPLINARE E RESPONSABILITÀ

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente *“Piano della prevenzione della corruzione”* costituisce per il personale dipendente illecito disciplinare (art. 1, comma 14, Legge n. 190/12) ed il suo accertamento attiva il procedimento per l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa, secondo quanto stabilito nel Ccnl applicati e dallo *“Statuto dei Lavoratori”*.

Uno degli elementi essenziali per la costruzione, attuazione e mantenimento di un efficace *“Piano di prevenzione della Corruzione”* è infatti l’esistenza di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio teso a punire il mancato rispetto delle misure in essi riportate.

Dell’avvio dei procedimenti disciplinari deve essere informato anche il RPCT i quali ne tengono conto nello svolgimento delle rispettive funzioni. Il RPCT, inoltre, monitora le segnalazioni ad accadimento pervenute direttamente o tramite la piattaforma Whistleblowing per verificare l’insorgere di situazioni che possono rappresentare condotte poste in essere in violazione dei presidi sopra richiamati e proporre di conseguenza l’eventuale adozione di misure sanzionatorie ad esito delle relative istruttorie.

13. MONITORAGGIO E RIESAME

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie (cfr. Parte II, di cui al PNA 2019, § 3.).

Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate. Il monitoraggio è un’attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un’attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi:

- il monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio.

In primo luogo, occorre ribadire che la responsabilità del monitoraggio è del RPCT.

Per quanto riguarda i processi oggetto del monitoraggio, il RPCT dovrà tener conto delle risultanze dell’attività di valutazione del rischio per individuare i processi maggiormente a rischio sui quali concentrare l’azione di monitoraggio.

Il monitoraggio sull’attuazione delle misure avviene periodicamente attraverso controlli e audit periodici svolti da RPCT.

I risultati dell’attività di monitoraggio sono valutati annualmente e i risultati alimentano il riesame periodico della funzionalità complessiva del *“Sistema di gestione del rischio”* a supporto della redazione degli aggiornamenti annuali del PTPCT.

Il monitoraggio sull’idoneità delle misure tiene conto dei risultati delle attività di controllo sull’attuazione delle misure e avviene invece con cadenza annuale all’interno della Relazione annuale del RPCT che di fatto rappresentano la sede del riesame dal momento che alimentano e forniscono impulso agli eventuali aggiornamenti del PTPCT, fornendo altresì elementi per l’elaborazione dei piani annuali di vigilanza contenuti al suo interno.

L’attività di monitoraggio annuale viene adeguatamente pianificata all’interno del presente Piano.

14. ADEGUAMENTO DEL PIANO E CLAUSOLA DI RINVIO

Il presente Piano è soggetto a modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento e allineamento al contesto normativo, interpretativo e organizzativo in cui la Società opera.

Ai sensi della Legge n. 190/12 il Piano è aggiornato con cadenza annuale. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed approvate con delibera dell'Organo Amministrativo della Società.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale della società nella sezione "Società trasparente".

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la legge n. 190 del 2012, il d.lgs. n. 33 del 2013 e il d.lgs. n. 39 del 2013.

Sezione 2

Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

15. FONTI NORMATIVE

Le principali fonti normative e di indirizzo per la stesura della presente Sezione al Piano integrato di Attività e Organizzazione - sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" della società a partecipazione pubblica sono costituite dal Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs n. 97/2016 e s.m.i., in quanto applicabile alle società in controllo pubblico, nonché dagli atti di indirizzo e regolazione adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). In particolare, il riferimento è rappresentato dal PNA 2022, come da ultimo aggiornamento 2024 approvato con Delibera ANAC n. 12/2024 e la Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024, come modificata dalla Delibera n. 481 del 3 dicembre 2025. Restano altresì rilevanti, per quanto compatibili e applicabili alla natura giuridica della società, le precedenti deliberazioni ANAC e CIVIT in materia di trasparenza, tra cui la Delibera CIVIT n. 2/2012 e le Delibere ANAC n. 50/2013, n. 8/2015 e n. 1134/2017.

16. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI TRASPARENZA

La Legge n. 190 del 2012 menziona espressamente tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo di regioni, province autonome e enti locali (art. 1, co. 60).

L'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ha ridisegnato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell'abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013.

Tra i destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti infatti gli enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «**in quanto compatibile**» (art. 2-bis, co. 2);

Con Delibera n. 1134/17 l'Anac ha approvato in via definitiva «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*» a cui la società, quale società a *in house*, si attiene nell'attività di adeguamento continuo alla tematica della Trasparenza.

Le indicazioni contenute in tale delibera sono state integrate con la n. 495 del 25 settembre 2024.

Per la parte sugli appalti pubblici, si fa inoltre riferimento alla Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificata con delibera 601 del 19 dicembre 2023.

17. CONTENUTI DEL PIANO

Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 33/13 citato, intitolato "Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione" (articolo modificato dall'**art. 10 del d.lgs. n. 97 del 2016**), la società "indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'**articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012**, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto....La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali".

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione "Società Trasparente" del sito web.

A norma del citato art. 10, è stata utilizzata la Griglia degli obblighi di pubblicazione redatta dall'Anac in **allegato 2** per individuare e cadenzare gli adempimenti che saranno recepiti, previa verifica di compatibilità con le attività svolte, i dati, i documenti e le informazioni relativi alle loro organizzazione e attività esercitate.

Il D. Lgs. 175/2016 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» oltre a prevedere, in via generale, che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del D. Lgs. 33/2013, introduce all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel D. Lgs. 33/2013.

In particolare, la Società è tenuta:

- Alla pubblicazione dei dati sopra indicati;
- Alla realizzazione della sezione "Società trasparente" nel proprio sito internet;
- Alla previsione di una funzione di controllo e monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- All'organizzazione di un sistema che fornisca risposte tempestive ai cittadini, con particolare riguardo ai dati non pubblicati sul sito (c.d. accesso civico);
- All'adozione e all'aggiornamento del presente Programma triennale per la trasparenza.

Tale Programma sistematizza le seguenti attività, alla cui realizzazione concorrono, oltre al Responsabile per la trasparenza, tutti gli uffici dell'ente e i relativi responsabili:

- Iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
- la Definizione di misure, modi e iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione;
- la Definizione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3, D. Lgs. 33/2013;
- la Definizione di specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

La Sezione *Società Trasparente* ha un *link* sulla *Home Page* del sito web della Società che trasferirà l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni sezione si potranno attingere le notizie e le informazioni previste dal D.lgs. n. 33/13 ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi della vigente normativa in tema di Privacy.

In particolare, nelle fonti ANAC richiamate sono declinati i principali contenuti informativi delle singole pagine web, che verranno aggiornati tempestivamente ad ogni loro cambiamento per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive.

Restano comunque "ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice di cui al Decreto legislativo n. 36/23", nonché, tutte le altre disposizioni già vigenti che prescrivono misure di Trasparenza.

18. REALIZZAZIONE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione Società Trasparente del sito web.

È stata utilizzata la Griglia degli obblighi di pubblicazione e della pianificazione elaborata dall'Anac (**Allegato 2**) finalizzata a favorire la puntuale individuazione e cadenza degli adempimenti che sono di volta in volta recepiti nella Sezione *Amministrazione Trasparente* la quale è raggiungibile tramite un *link* sulla *Home Page* del sito web dell'Ente che trasferirà l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

19. COMPITI DEL RPCT QUALE "RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA" E MODALITA' PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE.

Il "*Responsabile per la prevenzione della Corruzione*" svolge le funzioni di "*Responsabile per la Trasparenza*" in conformità all'art. 43 del D.lgs. n. 33/13 e in tale veste, svolge i seguenti compiti:

- proporre l'aggiornamento del "*Piano*", in relazione alle specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di Trasparenza;
- controllare l'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'Organo di amministrazione ed all'Autorità nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.
- Assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Al RPCT compete la pubblicazione dei dati. Rimangono ferme le competenze dei RUP relativamente alla pubblicazione di quanto previsto dalle normative vigenti (D.lgs. n. 36/23).

I dati saranno pubblicati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, attenendosi al principio di tempestività ossia in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela.

In particolare, **per quanto riguarda le modalità per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione**, è stabilito quanto segue in conformità a quanto previsto nel documento, "Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013" allegato 4 alla Delibera ANAC n. 495/2024 modificata con Delibera n. 481 del 3 dicembre 2025, contenente indicazioni utili per la pubblicazione su requisiti di qualità dei dati, procedure di validazione, controlli anche sostitutivi e meccanismi di garanzia attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

A. I requisiti di qualità del dato

1. INTEGRITÀ: il dato non deve essere parziale.
2. COMPLETEZZA: la pubblicazione deve essere esatta, accurata, esaustiva e riferita a tutti gli uffici dell'Amministrazione, ivi comprese le eventuali strutture interne e gli uffici periferici. Per quanto riguarda l'esattezza essa fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il

fenomeno che intende descrivere. L'accuratezza, invece, concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative.

3. TEMPESTIVITÀ: le informazioni, i dati e i documenti vanno pubblicati nell'immediatezza della loro adozione.

4. COSTANTE AGGIORNAMENTO: il dato deve essere attuale e aggiornato rispetto al procedimento a cui si riferisce. In corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", le amministrazioni indicano la data di aggiornamento.

5. SEMPLICITÀ DI CONSULTAZIONE: il dato deve essere organizzato in modo da consentirne agevolmente la consultazione, ad esempio evitando articolazioni complesse o ripetuti rinvii esterni.

6. COMPRESIBILITÀ: il dato deve essere chiaro e facilmente intellegibile nel suo contenuto.

7. OMOGENEITÀ: il dato deve essere coerente e non presentare contraddittorietà rispetto ad altri dati del contesto d'uso dell'amministrazione che lo detiene.

8. FACILE ACCESSIBILITÀ E RIUTILIZZABILITÀ: il dato deve essere predisposto e pubblicato in formato aperto ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. l-bis) e l-ter) del d.lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e deve essere riutilizzabile senza ulteriori restrizioni. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente»

9. CONFORMITÀ AI DOCUMENTI ORIGINALI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE: occorre assicurare la conformità dei documenti pubblicati all'originale; qualora il dato sia alimentato dai contenuti di atti o documenti, è necessario che non ne sia alterata la sostanza.

10. INDICAZIONE DELLA LORO PROVENIENZA: qualora il dato sia il risultato di una rielaborazione di atti o documenti, è necessario indicarne la fonte.

11. RISERVATEZZA: la diffusione tramite il sito istituzionale e il trattamento del dato deve rispettare i principi sul trattamento dei dati personali.

B) Organizzazione e gestione dei flussi informativi, verifica: il RPCT e i RUP, per quanto di competenza, provvedono alla pubblicazione in "società trasparente" dei documenti e delle informazioni indicati nella griglia di rilevazione. Per quanto riguarda i documenti e le informazioni in possesso di altri uffici che li elaborano o li raccolgono, i relativi Responsabili dovranno trasmetterle al RPCT per la pubblicazione.

C. Le procedure di validazione

La validazione costituisce un presupposto necessario per la pubblicazione dei dati ed è propedeutica alla loro diffusione. Essa viene definita come "un processo che assicura la corrispondenza dei dati finali (pubblicati) con una serie di caratteristiche qualitative".

Lo scopo principale della validazione dei dati è quello di assicurare un certo livello di qualità ai dati stessi mediante una sistematica attività di verifica che ne precede la diffusione, avuto riguardo alla comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni da pubblicare.

In aggiornamento rispetto alla precedente disciplina, la procedura di validazione è stata modificata prevedendo l'individuazione di un soggetto espressamente incaricato, dotato di adeguate competenze e conoscenze in relazione ai dati trattati. In particolare, **nell'ambito dell'ufficio competente all'individuazione e/o all'elaborazione dei dati, la validazione è affidata al**

responsabile del medesimo ufficio, in quanto soggetto che conosce in modo approfondito i dati e le informazioni elaborate.

Tale assetto in ragione della ridotta dimensione organizzativa, non prevede una formale individuazione dei referenti per la validazione dei dati, fatta eccezione per i RUP con riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 36/2023.

La validazione da parte dei RUP avviene tramite apposita attestazione con cui assumono l'impegno a segnalare contestualmente al loro invio per la pubblicazione la presenza di dati in tutto o in parte non conformi e/o non rispettosi dei requisiti di qualità.

Qualora i dati da pubblicare risultino in tutto o in parte non conformi e/o non rispettosi dei requisiti di qualità, il responsabile della validazione segnala al RPCT che il dato:

- a) è pubblicabile provvisoriamente, in quanto le difformità rilevate sono lievi e sarà sostituito non appena disponibili dati conformi;
- b) non è pubblicabile, in quanto le difformità sono macroscopiche.

Di tali segnalazioni il RPCT tiene conto nel monitoraggio della sezione "Amministrazione trasparente".

D. I controlli, anche sostitutivi

Il controllo, inteso come monitoraggio sulla pubblicazione dei dati, consente di verificare la corretta attuazione degli obblighi di trasparenza al fine di intraprendere le adeguate iniziative e porre in atto i necessari rimedi in caso di inadempimento.

Il RPCT svolge un'attività sistematica finalizzata ad accertare la veridicità e la completezza delle informazioni rese, anche con riferimento ai contenuti forniti in sede di autovalutazione. Tale attività si inserisce nel più ampio processo di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e consiste, da un lato, nel controllo degli indicatori previsti dal Piano per la verifica dello stato di attuazione delle misure in materia di trasparenza e, dall'altro, nella richiesta ai responsabili dei processi di documenti, informazioni ed evidenze idonee a dimostrare l'effettivo assolvimento degli obblighi dichiarati. La verifica non si limita alla conferma formale dei dati trasmessi, ma è orientata a una valutazione sostanziale della coerenza tra quanto rappresentato e l'effettiva realizzazione delle attività previste, costituendo uno strumento essenziale per il riesame periodico dell'assetto dei flussi informativi e per il successivo aggiornamento del PTPCT.

In aderenza a quanto sopra, il RPCT almeno una volta l'anno verifica l'efficace assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione contenuti **nell'Allegato 2** provvedendo con le eventuali azioni correttive. Annualmente, o semestralmente a seconda degli obblighi definiti da ANAC, ai fini dell'attestazione dell'assolvimento dei citati obblighi di pubblicazione l'organo con funzioni analoghe all'OIV e nel caso di specie l'Amministratore Unico che è anche RASA, verifica la conformità della sezione agli obiettivi di contenuto e temporali.

20. L'ACCESSO CIVICO

La Società assicura la conformità alla disciplina in materia. Si tratta di due forme di accesso civico:

- L'Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (art.5, c. 1). Le prescrizioni di pubblicazione previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 sono obbligatorie, sicché, nei casi in cui la società abbia omissso la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenerne l'accesso agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall'art. 5 commi 1 e 2, art. 5-bis del medesimo decreto.
- L'Accesso civico generalizzato consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).

Il diritto di accesso si qualificherà caso per caso, avendo cura di analizzare il tipo di dato al quale si chiederà l'accesso (nelle varie forme possibili di cui al novellato articolo 5) temperando le esigenze di privacy e, in tal senso, saranno di aiuto le Linee guida che l'Anac, d'intesa con il Garante della privacy, emanerà.

Sul sito istituzionale, nella sezione "Società Trasparente" sono messi a disposizione moduli appositi per facilitare la presentazione di istanze di accesso nei termini sopra esposti e le relative istruzioni.

Il Responsabile della trasparenza è preposto a ricevere ed istruire le richieste di accesso civico.

È stato implementato il registro degli accessi per monitorare le istanze pervenute, la loro istruttoria e gli esiti di cui viene dato conto nell'apposita sottosezione della sezione "Società trasparente".